



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Servizio Tecnico Centrale

IL PRESIDENTE

VISTO il D.M. 14/01/2008 di approvazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” ed in particolare il punto 11.2.8 *Prescrizioni relative al calcestruzzo confezionato con processo industrializzato*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP. n. 213 del 08 luglio 2015 con il quale sono state approvate le “Istruzioni operative per il rilascio dell’autorizzazione agli Organismi di certificazione del Controllo del processo di fabbrica FPC del calcestruzzo prodotto con processo industrializzato, ai sensi del §11.2.8. delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 14.01.2008.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici **n.12405 del 23/12/2011** con il quale si è provveduto al rilascio alla Società **CERTY CEQ S.r.l.** dell’autorizzazione alla certificazione del processo di produzione del conglomerato cementizio prodotto con processo industrializzato di cui al D.M. 14.01.08 p.11.2.8;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici **n. 8190 del 04/12/2014 con decorrenza della validità triennale 23/12/2014**, con il quale si è provveduto al rinnovo della citata autorizzazione alla **CERTY CEQ S.r.l.**;

VISTO il punto 1. dell’art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici **8190 del 04/12/2014 con decorrenza della validità triennale 23/12/2014** che fissava il periodo di validità dell’autorizzazione in tre anni a decorrere dalla data della relativa emissione;

VISTA l'istanza, in data **23/05/2017**, della **CERTY CEQ S.r.l. con sede in Catania, Via Duca degli Abruzzi n.9**, volta all'ottenimento del rinnovo dell'autorizzazione alla certificazione del processo di produzione del calcestruzzo prodotto con processo industrializzato;

PRESO ATTO che nella scheda predisposta dal Servizio Tecnico Centrale, sulla base dell'istruttoria svolta nei riguardi di **CERTY CEQ S.r.l. con sede in Catania, Via Duca degli Abruzzi n.9**, si esprime parere favorevole al rilascio del richiesto rinnovo di autorizzazione;

VISTO il parere favorevole espresso in data **20/11/2017** dal Comitato di accreditamento istituito presso il Servizio Tecnico Centrale;

DECRETA

Art. 1

La società **CERTY CEQ S.r.l. con sede in Catania, Via Duca degli Abruzzi n.9**, nel seguito denominata "Organismo", è **autorizzata**, ai sensi delle disposizioni di cui in premessa, all'espletamento dei compiti relativi alla certificazione del processo di produzione del conglomerato cementizio prodotto con processo industrializzato, in conformità alle procedure depositate presso il Servizio Tecnico Centrale ed in armonia con le Linee Guida sul calcestruzzo preconfezionato del Servizio Tecnico Centrale.

Art. 2

1. Ai fini dell'espletamento di tali attività il Direttore Tecnico dell'Organismo è il **Dott. Geol. Alfio Grassi**.
2. Le attività di certificazione, di cui al precedente art. 1, devono essere svolte presso la sede dichiarata dall'Organismo durante l'istruttoria, cioè nei locali siti nel Comune di **Catania, Via Duca degli Abruzzi n.9**, secondo le forme, modalità e procedure previste dalle normative citate in premessa, sotto la diretta responsabilità del Direttore Tecnico dell'Organismo, di cui al comma precedente, assicurando il mantenimento dei requisiti richiesti.
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno di validità della presente abilitazione l'organismo invia alla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale – la copia integrale su supporto magnetico delle certificazioni rilasciate ed una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 3

Per qualsiasi modifica alle condizioni dichiarate dall'Organismo nell'istruttoria di rinnovo dell'autorizzazione, dovrà essere preventivamente richiesto apposito nulla osta al Ministero delle

Art. 4

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1, decorre dal **23.12.2017** ed ha durata di cinque anni.
2. Durante il periodo di validità dell'autorizzazione il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale - si riserva di effettuare verifiche e controlli, anche presso la sede dell'organismo, al fine di accertare la permanenza dei requisiti di base e il regolare svolgimento dell'attività.
3. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi eventuali rapporti di prova e relazioni tecniche, devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni.

Art. 5

Costituisce motivo di revoca dell'autorizzazione, oltre a quanto previsto al § 9 delle "Istruzioni operative per il rilascio dell'autorizzazione agli Organismi di certificazione del Controllo del processo di fabbrica FPC del calcestruzzo prodotto con processo industrializzato, ai sensi del §11.2.8. delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 14.01.2008, l'inosservanza di quanto prescritto nel presente decreto.

IL PRESIDENTE

(Dott, Ing. Massimo SESSA)